

C O M U N E D I G U A R E N E

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.55

OGGETTO: SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. CRITERI E MISURE
EX D.LGS. 471-472-473 DEL 18-12-1997.

L'anno millenovecentonovantotto addi' ventinove
del mese di Ottobre alle ore 20:30
nella sala delle riunioni di Via S. Paoletti (Biblioteca Civica).
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla
vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in
seduta pubblica straordinaria di prima
convocazione.

Sono presenti i Signori:

N°	COGNOME E NOME		Presente	Assente
1	CRAVANZOLA Emilio	Sindaco	X	
2	BOFFA Carla in VERRUA	Consigliere Anz.	X	
3	ARTUSIO p.i. Franco	Consigliere	X	
4	PALLADINO Guido	Consigliere	X	
5	MASOERO Angelo	Consigliere	X	
6	CAVAGNERO Enot. Bruno	Consigliere	X	
7	BORIO Enzo	Consigliere	X	
8	ANSELMO Marinella in RIVATA	Consigliere	X	
9	ROATTINO p.i. Mario	Consigliere	X	
10	BONGIOVANNI Geom. Adriano	Consigliere		X
11	ACCOSSATO Carlo	Consigliere	X	
12	VACCHETTI Rag. Roberto	Consigliere	X	
13	NADA Carlo	Consigliere	X	

TOTALI 12 1

Con l'intervento e l'opera del Signor

FRACCHIA D.sa Paola

, SEGRETARIO CAPO.

Il Signor CRAVANZOLA Emilio nella sua qualita' di SINDACO
assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO il Decreto Legislativo 18-12-1997 n. 472, ove, si dettano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

- VISTO il Decreto Legislativo 18-12-1997 n. 473, ove al cap IV art. 11, 12, 13, e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1° Aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sugli stessi;

- VISTO il Decreto Legislativo 18-12-1997 n. 471, ove, si disciplinano le sanzioni in materia di riscossione;

- RITENUTO quindi di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e delle loro entità entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge;

1) Per il tributo IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI:

A) sanzione massima (200%) in casi di omessa dichiarazione;

B) sanzione minima (50%) in casi di dichiarazione infedele;

C) determinazione delle pene pecuniarie relative all'imposta ICI differenziate, sia per le violazioni entro il 31-03-98 con i limiti minimo e massimo dettati dagli artt. 14 del DLgs. 504-92 e art. 94 del DPR 602/73 sia per le violazioni dopo il 01-04-1998, con i limiti minimi e massimi dettati dagli artt. 14 del DLgs. 471/97, e art. 15 del D.Lgs. 473/97 così come specificato nell'allegato "A" della presente deliberazione.

2) A - Per tutti gli altri tributi, vale a dire:

- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI;

- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP);

- IMPOSTA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU);

- IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI (ICIAP);

Applicazione per tutti i casi di violazione delle sanzioni minime previste;

B - Pene pecuniarie relative ai tributi di cui al capoverso 2/A: si propone l'applicazione degli importi minimi previsti.

- RITENUTO inoltre, di introdurre gli istituti dell' ACCERTAMENTO CON ADESIONE e dell'AUTOTUTELA quali strumenti deflattivi dell'attività contenziose, applicando i seguenti criteri:

1) Accertamento con adesione:

si applicano per l'entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate dal DLgs. 218/97, in materia di accertamento con adesione per l'entrate erariali.

2) Autotutela:

l'amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le seguenti modalità:

A) in pendenza di giudizi l'annullamento del provvedimento dovrà essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- grado di soccombenza dell'amministrazione;
- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo della soccombenza;
- costo derivante dagli inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi venga dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico a non coltivare una lite, il funzionario può in sede di autotutela annullare il provvedimento.

B) Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nei seguenti casi:

- doppia imposizione;
- errore di persona;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- errore di calcolo nella liquidazione di imposta;
- sussistenza dei requisiti per fruizione di regimi agevolativi;

- TUTTO ciò premesso,

- VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile, emesso ai sensi del 1° comma art. 53, L. 08.06.1990, n. 142, dal Ragioniere-Capo, responsabile di ragioneria;

- CON voti favorevoli dodici (12) contrari zero astenuti zero espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) Di approvare i criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie e delle pene pecuniarie concernenti i tributi comunali così come specificato nelle tabelle A - B - C - D - E allegate alla presente di cui fanno parte integrante e sostanziale;

2) Di introdurre l'istituto dell'ACCERTAMENTO CON ADESIONE applicando per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate dal D.Lgs. 218/97 in materia di ACCERTAMENTO CON ADESIONE per i tributi erariali.

3) Di introdurre l'istituto dell'AUTOTUTELA, applicando il seguente criterio:

l'amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le seguenti modalità:

ICI – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – D.lgs. 30/12/92 n.504

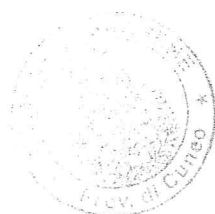
Violazioni	Fino al 31/03/1998		Dall' 01/04/1998	
	Sanzioni	Riduzioni	Sanzioni	Riduzioni
<i>Omesso o tardivo Pagamento dell'imposta</i>	Soprattassa pari al 20% dell'ammontare non versato o versato tardivamente (art. 14 D.lgs.504/92)	Riduzione al 10% se il ritardo non supera i 5 (cinque giorni)	Sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato tardivamente (art. 13 D.Lgs. 471/97)	Sanzione non applicabile nel caso di versamenti tempestivamente eseguiti a Ufficio o concessionario diverso da quello competente
<i>Omesso o tardivo Pagamento dell'imposta dipendente da omissione o infedeltà della dichiarazione</i>	Oltre alla soprattassa del 20% ulteriore soprattassa del 50% dell'ammontare non versato o tardivamente versato (art. 14 del D.Lgs. 504/92)	Riduzione ad 1/4 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione	<u>Dichiaraz. Omessa</u> Sanzione amministr. del 200% del tributo dovuto con un minimo di L.100.000 (art.14 D.Lgs. 473/97) <u>Dichiaraz. Infedele</u> Sanzione amministr. del 50% della mag. imposta dovuta (art. 14 D.Lgs. 473/97)	Riduzione ad 1/4 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione.
<i>Tardivo pagamento Dell'imposta dipendente da tardività della Dichiarazione</i>	Oltre alla soprattassa del 20% ulteriore soprattassa del 20% (art.14 D.Lgs. 504/92)	Ridotta al 5% se il ritardo non supera i 30 giorni	Sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo versato tardivamente (art.13 D.Lgs. 471/97)	
<i>Rendita attribuita superiore di oltre il 30% di quella presunta</i>	Maggiorazione del 20% della maggiore imposta Dovuta (art. 11 D.lgs. 504/92)		Maggiorazione del 20% della maggiore imposta dovuta (art. 11 D.Lgs. 504/92)	Riduzione a 1/4 se entro il termine per ricorrere alle Commis. Tributarie interviene adesione del contrib. con il pag. del tributo se dovuto e della sanz.
<i>Errori od omissioni Non incidenti Sull'ammontare dell'imposta</i>	Pena pecuniaria (art. 14 D.Lgs. 504/92) per: errori formali e catastali £ 50.000 Tardiva pres. Entro 30 gg. £. 20.000 Tardiva pres. Dopo 30 gg. £. 50.000 Omessa pres. Denuncia in presenza di vers. £ 100.000		Sanzione Amministr. (art.14 D.Lgs.473/97) Per: errori formali e catastali £ 150.000 Tardiva pres. Entro 30 gg. £. 100.000 Tardiva pres. Dopo 30 gg. £. 150.000 Omessa pres. Denuncia in presenza di vers. £ 200.000	
<i>Mancata restituzione di questionari nei Sessanta giorni o Compilazione omessa, incompleta o infedele</i>	Pena pecuniaria di L. 100.000 (art. 14 D.Lgs. 504/92)		Sanzione amministrativa di £ 200.000 (art.14 D.Lgs. 473/97)	
<i>Versamenti che non Contengono elementi Identificativi del Soggetto che ha Eseguito il versamento e per l'imputazione della somma versata</i>	Pena pecuniaria di L.50.000 (art. 94 DPR 602/73)		Sanzione amministrativa di £ 200.000 (art. 15 D.Lgs. 471/97)	

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI – D.lgs. 15/11/93 n.507**

Violazioni	Fino al 31/03/1998		Dall' 01/04/1998	
	Sanzioni	Riduzioni	Sanzioni	Riduzioni
<i>Omessa presentazione della dichiarazione</i>	Soprattassa pari a una volta l'imposta (Art. 23 D.Lgs. 507/93)	Riduzione a $\frac{1}{4}$ se la dichiarazione è prodotta o il pagamento è eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati	Sanzione amministrativa del 100% dell'imposta dovuta con un minimo di £ 100.000 (art. 12 lettera a) D.Lgs. 473/97)	Riduzione ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione.
<i>Infedele dichiarazione</i>	Soprattassa pari a una volta la maggiore imposta (Art. 23 D.Lgs. 507/93)		Sanzione Amministrativa del 50% della maggiore imposta (art.12 lettera a) D.Lgs. 473/97)	Riduzione ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione.
<i>Omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle rate</i>	Soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato (Art. 23 D.Lgs. 507/93)	Riduzione a $\frac{1}{2}$ se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento	Sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato tardivamente (art.13 D.Lgs. 471/97)	
<i>Errori od omissioni che non incidono sull'ammontare della imposta</i>			Sanzione amministrativa di £ 100.000 (art. 12 lettera a) D.Lgs. 473/97)	
<i>Versamenti che non contengono elementi identificativi del soggetto che ha effettuato il versamento e della imputazione della somma versata</i>			Sanzione Amministrativa di £ 200.000 (art.15 lettera a) D.Lgs.471/97)	

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Fracchia)

PF



IL SINDACO

16 CRAVANZOLA Emilio

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – TOSAP
D.LGS. 15-11-1993 N.507

Violazioni	Fino al 31/03/1998		Dall' 01/04/1998	
	Sanzioni	Riduzioni	Sanzioni	Riduzioni
<i>Omessa presentazione della dichiarazione</i>	Soprattassa pari a una volta l'imposta (Art. 53 D.Lgs. 507/93)	Riduzione del 50% se la dichiarazione è presentata entro trenta giorni dalla scadenza.	Sanzione amministrativa del 100% dell'imposta dovuta con un minimo di £ 100.000 (art. 12 lettera c) D.Lgs. 473/97)	Riduzione ad ¼ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione.
<i>Infedele dichiarazione</i>	Soprattassa pari al 100% della maggiore imposta dovuta (Art.53 D.Lgs. 507/93)		Sanzione Amministrativa del 50% della maggiore imposta (art.12 lettera c) D.Lgs. 473/97)	Riduzione ad ¼ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione.
<i>Omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle rate</i>	Soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato (Art. 53 D.Lgs. 507/93)	Riduzione al 10% se il pagamento viene eseguito entro 30 dalla scadenza	Sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato tardivamente (art.13 D.Lgs. 471/97)	
<i>Errori od omissioni che non incidono sull'ammontare della imposta</i>			Sanzione amministrativa di £ 100.000 (art. 12 lettera c) D.Lgs. 473/97)	
<i>Versamenti che non contengono elementi identificativi del soggetto che ha effettuato il versamento e della imputazione della somma versata</i>			Sanzione Amministrativa di £ 200.000 (art.15 lettera a) D.Lgs.471/97)	

IL SEGRETARIO COMUNALE
 ft (Dott.ssa Paola Fracchia)



IL SINDACO
 ft CRAVANZOLA Emilio)

**TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – TARSU –
D.lgs. 15/11/93 n.507**

Violazioni	Fino al 31/03/1998		Dall' 01/04/1998	
	Sanzioni	Riduzioni	Sanzioni	Riduzioni
<i>Omessa o incompleta presentazione della dichiarazione o della denuncia</i>	Soprattassa pari al 50% della tassa dovuta (Art. 76 D.Lgs. 507/93)	Riduzione al 5% o al 20% se il ritardo è rispettivamente superiore o inferiore al mese. Riduzione al 30% se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione formale del contribuente.	Sanzione amministrativa del 100% del tributo o maggiore tributo dovuto (art. 12 lettera d) D.lgs. 473/97, con un minimo di £ 100.000 (art. 4 comma 3 D.Lgs. 203/98)	Riduzione ad ¼ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione.
<i>Infedele dichiarazione o denuncia</i>	Se infedele per oltre ¼ della tassa dovuta si applica la soprattassa pari al 50% della maggiore tassa liquidata (Art.76 D.Lgs. 507/93)	Riduzione al 30% se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione formale del contribuente.	Sanzione Amministrativa del 50% della maggiore imposta (art.12 lettera d) D.Lgs. 473/97)	Riduzione ad ¼ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione.
<i>Errori od omissioni che non incidono sull'ammontare della imposta</i>	Pena pecuniaria di L.50.000 (art. 76 D.Lgs. 507/93)		Sanzione amministrativa di £ 50.000 (art. 12 lettera d) D.Lgs. 473/97)	
<i>Mancata trasmissione di atti o documenti, mancata restituzione di questionari o questionari resi incompleti</i>	Pena pecuniaria di L.50.000 (art. 76 D.Lgs. 507/93)		Sanzione amministrativa di £ 50.000 (art. 12 lettera d) D.Lgs. 473/97)	

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pt (Dott.ssa Paola Fracchia)



IL SINDACO
 45 CRAVANZOLA Emilio)

**IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI
ICIAP - D.L. 2-3-89 N. 66 CONV. CONMODIFICAZIONI IN Legge 24-4-89 n. 144**

Violazioni	Fino al 31/03/1998		Dall' 01/04/1998	
	Sanzioni	Riduzioni	Sanzioni	Riduzioni
<i>Omessa presentazione della dichiarazione</i>	Soprattassa pari al 50% dell'ammontare dell'imposta (art. 5 D.L. 66/89)	Riduzione ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione.	Sanzione amministrativa del 100% dell'imposta dovuta con un minimo di £ 200.000 (art. 13 D.Lgs. 473/97)	Riduzione ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione.
<i>Infedele dichiarazione</i>	Soprattassa pari al 50% della maggiore imposta (art. 5 D.L. 66/89)	Riduzione ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione.	Sanzione Amministrativa del 50% del maggiore tributo dovuto (art. 13 D.Lgs. 473/97)	Riduzione ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione.
<i>Omesso o tardivo versamento</i>	Soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato (Art. 5 D.L. 66/89)	Riduzione al 10% se il ritardo non supera i 5 giorni	Sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato tardivamente (art. 13 D.Lgs. 471/97)	
<i>Errori od omissioni che non incidono sull'ammontare della imposta</i>	Pena pecuniaria di L. 20.000 (art. 5 D.L. 66/89)		Sanzione amministrativa di £ 100.000 (art. 13 D.Lgs. 473/97)	
<i>Versamenti che non contengono elementi identificativi del soggetto che ha effettuato il versamento e della imputazione della somma versata</i>			Sanzione Amministrativa di £ 200.000 (art. 15 D.Lgs. 471/97)	
<i>Tardiva presentazione della dichiarazione</i>	Soprattassa pari al 20% dell'ammontare dell'imposta (art. 5 D.L. 66/89)	Riduzione al 5% dell'ammontare dell'imposta se il ritardo non supera i trenta giorni		
<i>Mancata trasmissione di atti o documenti mancata restituzione di questionari o questionari resi incompleti</i>	Pena pecuniaria di L. 100.000 (art. 5 D.L. 66/89)		Sanzione amministrativa di L. 100.000 art. 13 D.Lgs. 473/97	

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Paola Fracchia)

IL SINDACO

CRAVANZOLA Emilia

Prov. di Reggio

A) in pendenza di giudizi l'annullamento del provvedimento dovrà essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- grado di soccombenza dell'amministrazione;
- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo della soccombenza;
- costo derivante dagli inutili carichi di lavoro.

Qualore da tale analisi venga dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico a non coltivare una lite, il funzionario può in sede di autotutela annullare il provvedimento.

B) Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nei seguenti casi:

- doppia imposizione;
- errore di persona;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- errore di calcolo nella liquidazione di imposta;
- sussistenza dei requisiti per fruizione di regimi agevolativi;

4) Di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è il Rag. Quazzo Giuliano Responsabile del servizio finanziario.

* * * * *

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

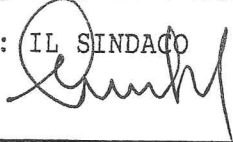
IL PRESIDENTE
F.to CRAVANZOLA Emilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRACCHIA D.sa Paola

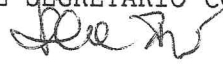
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Guarene, li 30 OTT. 1998

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in ~~corso di pubblicazione~~ / stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 31 OTT. 1998 al 14 NOV. 1998 all'Albo pretorio del Comune ai sensi dell'art.47, Legge 08.06.1990, n.142.

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE



Trasmesso al CO.RE.CO.
Sezione di CUNEO

Li 31 OTT. 1998

Prot. N. 8310 Elenco N. 8

Ricevuto dal CO.RE.CO.

Li 3-11-98

Prot. N. 008881

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- e' divenuta esecutiva il giorno _____;
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.47 c.3 L.142/90)
- perchè decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione (Art.47 c.1 L.142/90)

Per le deliberazioni soggette a controllo del Co.Re.Co. ai sensi dell'art. 17 c.33 della Legge 127/97:

- decorsi 30 gg dalla trasmissione al Co.Re.Co. (Art.17 c.40 L.127/97)
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità' (Art.17 c.40 L.127/97)
- avendo richiesto il Co.Re.Co. dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (Art.17 c.42 e 43 L.127/97)

Guarene, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE